

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Arianna Lo Vasco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2017 promossa da:
SOCIETA'

contro

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI CREDITI già BANCA

opponente

opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

LA SOCIETA' ha introdotto il presente giudizio di merito allegando la reiezione della proposta opposizione in fase cautelare ex art. 615 c.p.c. nel procedimento esecutivo n. xxxx/16 R.G.E.

Si è costituito anche nella presente fase l'istituto opposto, ribadendo le argomentazioni già esposte in detta fase, la genericità e non riferibilità al rapporto in esame delle ulteriori censure sui rapporti di c.c., come introdotte dall'opponente, nonché l'inammissibile mutamento degli argomenti di opposizione.

Inutilmente tentata la mediazione tra le parti, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., parte opponente depositava memoria ex art. 183 VI comma n. 2, cui replicava l'opposta con successiva memoria.

La causa, successivamente ad una rimessione sul ruolo istruttorio per un approfondimento contabile, veniva avviata a decisione.

Tanto premesso, l'opposizione va respinta.

Innanzitutto, risulta che l'istituto opposto ha promosso esecuzione in virtù del contratto di mutuo ipotecario, Rep. n. (omissis), raccolta n. (omissis), stipulato a ministero del Notaio Dott. (omissis), in data 19/11/2013.

Ebbene, parte ricorrente ha dedotto che il contratto di mutuo doveva ritenersi nullo, illecito (detti vizi per carenza di causa, essendo lo stesso finalizzato a ripianare una pregressa esposizione debitoria), usuraio ed indeterminato (per difformità tra TAN e TAE), e che le posizioni debitorie sottese, estinte con l'assunzione del predetto finanziamento, e comunque quelle maturate sui rapporti di conto corrente intrattenuti con l'opposta, erano state generate dalla applicazione di svariate competenze illegittime.

Anche nella presente sede di merito la parte opposta ha eccepito la eccessiva genericità della opposizione e la sua mancata integrale pertinenza al titolo per cui è stata promossa esecuzione; sono mancate precisazioni e contestazioni specifiche sul punto.

Ciò posto, occorre preliminarmente precisare che è vero, come pure rilevato da parte opposta, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (come appunto di recente confermato in tali termini dal S.C., Cass. n. 17441 del 28/06/2019).

Va dunque esaminato il principale argomento di opposizione, ossia la censura di nullità della realizzata operazione di finanziamento, avendo parte attrice dedotto che la relativa stipula era intervenuta al fine di ripianare le esposizioni debitorie maturate sui rapporti di conto.

Ed invero, dall'esame degli atti risulta essersi trattato di finanziamento nell'interesse di un'impresa in attività e dunque interessata all'attivazione di linee di credito ed alla conservazione della propria vitalità commerciale e dunque, liberamente, anche alla finalità – in sé lecita, non essendo stata dimostrata, per quanto consta, alcuna forma di raggiro o approfittamento - di ridurre la propria posizione debitoria.

Dal che risulta l'irrefluenza delle censure operate rispetto a parte delle causali contabili antecedenti alla sottoscrizione del rapporto di finanziamento, che non potevano condurre automaticamente, nel presente procedimento di opposizione alla esecuzione, ad una declaratoria incidentale di nullità integrale (con connesse statuizioni restitutorie).

Ed infatti, in disparte ogni considerazione sulla relativa genericità (rimasta come detto tale anche all'esito delle specifiche contestazioni della convenuta), va rammentata la natura del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., concentrato sulla sussistenza del diritto di agire *in executivis* sulla scorta del titolo come azionato (rogito notarile di mutuo ipotecario).

Ed inoltre, detto peculiare contratto contiene anche un esplicito riconoscimento, da parte della opponente, di debito (cfr. art.2) a titolo di mutuo.

Considerando, poi, che risulta pure menzionata la erogazione della somma mediante la quietanza inserita nella stipula (cfr. secondo periodo dell'art.1), va escluso, all'evidenza disponibile, che il contratto intervenuto fra le parti potesse nel caso di specie configurare una mera operazione contabile di modifica di elementi accessori della obbligazione originaria e dunque che si potesse accedere nella presente sede ad una regressione delle verifiche contabili alla fase anteriore alla sottoscrizione di detto contratto.

A tali considerazioni consegue l'assorbimento di ogni altra eccezione formulata anche in subordine dalla Banca (quali ad esempio quella di prescrizione) pertinentemente a detti rapporti.

Non ricorrono, poi, profili di indeterminatezza, neppure in relazione alla dedotta mancata rispondenza della enunciazione riassuntiva del TAE rispetto al TAN.

Ed infatti, al di là del fatto che il nominato perito ha bene rilevato le condizioni contrattuali già contenute nel titolo, deve ritenersi che l'eventuale inesattezza informativa rispetto a tale dato sintetico, a fronte di una formale indicazione per iscritto degli oneri di provenienza unilaterale dalla banca sia idonea a refluire (in astratto, ed ammesso che fosse stata perspicuamente allegata la concreta rilevanza del prospettato scostamento) sul piano delle regole di condotta, ma non su quelle di validità.

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco n. 312 del 07 aprile 2021

Ciò, pure tenendo conto della recente attenzione riservata ai cd. oneri di forma informativa, che tuttavia non può che riflettersi sugli elementi essenziali come individuati dalla legge: è appena il caso di rammentare che la fondamentale norma di cui all'art. 1346 cc. non connette necessariamente la valida descrizione dell'oggetto del contratto alla sua determinatezza, effettiva determinabilità.

Quanto alla profilata violazione dei dati di soglia, il nominato perito, con considerazioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica (pure aderenti alle indicazioni della nota recente pronunzia della S.C. a SS.UU. n. 19597 del 2020) ha chiarito che sia il TAEG che il tasso di mora effettivo, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 19/11/2013, risultavano largamente inferiori ai relativi tassi soglia usura rilevati da Banca d'Italia per il periodo e classe di operazione.

Le superiori considerazioni escludono anche la fondatezza ed ammissibilità della richiesta risarcitoria come spiegata (e per vero neppure successivamente sviluppata), risultando in sé peraltro pacifica la sussistenza di una esposizione.

Le spese, comprese quelle per la predisposizione di C.T.U. seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

respinge la proposta opposizione;

condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.417,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%;

pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte soccombente.

Così deciso in Trapani, all'odierna udienza del 7.4.21

Il Giudice

Arianna Lo Vasco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*